



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

N° 42 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta di 1ª convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilavent**i addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18.35** nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 CANAZZA STEFANO	X		10 FAUSTINI MOIRA	X	
2 GRUPPO MICHELE	X		11 FORMIGARO FEDERICO	X	
3 BRAZZOLI ANDREA		X	12 DI CAPUA STEFANO	X	
4 BAZZANI LILIANA	X		13 CHESINI ALESSANDRO	X	
5 CASAROTTI MONICA	X		14 BONFANTE GIACOMO		X
6 PERBELLINI LIDIA	X		15 VENTURI ROBERTO	X	
7 CLEMENTI GERMANO	X		16 GUARNIERI LUCA	X	
8 BRESSAN MATTEO		X	17 SALGARELLI MADDALENA	X	
9 AMBROSI STEFANO	X		TOTALI	14	3

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato.

N° 42 del Reg. Delibere

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2020.

Richiamato l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019, come sopra indicato;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'articolo 1, legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'articolo 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 Marzo 2020;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 107 del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha disposto per gli enti locali il rinvio, inizialmente dal 30 aprile al 31 maggio 2020, e, infine, al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, convertito con legge n. 77/2020, tale termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento,

- con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
 - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
 - il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
 - il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
 - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Richiamato l'articolo 1, comma 762, della legge n. 160/2019, ai sensi del quale “il versamento dell'imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate [...]”;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conferma nel 2020 del gettito IMU e TASI 2019, fatte salvi i riflessi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 in corso, di approvare le aliquote del tributo per l'anno 2020 come segue (conferma delle aliquote 2019 quale somma delle aliquote IMU e TASI 2019), fatte salve le esenzioni previste dalla norma:

TIPOLOGIA IMMOBILE	CATEGORIE CATASTALI	ALiquOTA (PER MILLE)
Abitazioni principali “ di lusso ” e relative pertinenze (box, garage, magazzini, tettoie – massimo una pertinenza per diversa categoria C)	A1-A8-A9 C2-C6-C7	6
Unità abitative diverse dalle abitazioni principali. Garage, posti auto, magazzini e tettoie diversi dalle pertinenze	Da A1 a A9 C2-C6-C7	10,6

dell'abitazione principale		
Laboratori artigiani	C3-C4-C5	8,1
Beni merce imprese costruttrici destinati alla vendita		0,6
Capannoni industriali, fabbriche, alberghi (non è dovuta la rata di acconto per l'anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D2 – alberghi e pensioni – e immobili degli agriturismo, nonché altre tipologie di immobili indicate dall'art. 177 del “Decreto Rilancio, n. 34/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate)	da D1 a D9 (tranne D5)	9,3 (di cui 7,6 riservato allo Stato)
Istituti di credito, cambio e assicurazione	D5	10,6
Uffici e studi privati	A10	10,6
Negozi	C1	8,1
Fabbricati rurali strumentali	D10	0,7
Terreni agricoli non condotti direttamente e non di proprietà di iap	/	9
Cappelle non destinate all'esercizio pubblico del culto, caserme, ecc.	B	10,6
Aree edificabili	/	10,6

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato nell'odierna seduta;

RITENUTO di agevolare i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 convertito con legge n. 214 del 22/12/2011, vale a dire anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, considerando direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dagli stessi a condizione che gli immobili non risultino locati od occupati, così come indicato all'art. 6 del suddetto Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

si propone al Consiglio di deliberare quanto segue:

- 1) Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Determinare, per quanto esposto in premessa, per l'esercizio 2020 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	CATEGORIE CATASTALI	ALIQUOTA (PER MILLE)
Abitazioni principali “ di lusso ” e relative pertinenze (box, garage, magazzini, tettoie – massimo una pertinenza per diversa categoria C)	A1-A8-A9 C2-C6-C7	6
Unità abitative diverse dalle abitazioni principali. Garage, posti auto, magazzini e tettoie diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	Da A1 a A9 C2-C6-C7	10,6
Laboratori artigiani	C3-C4-C5	8,1
Beni merce imprese costruttrici destinati alla vendita		0,6
Capannoni industriali, fabbriche, alberghi (non è dovuta la rata di acconto per l'anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D2 – alberghi e pensioni – e immobili degli agriturismo, nonché altre tipologie di immobili indicate dall'art. 177 del “Decreto Rilancio, n. 34/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate)	da D1 a D9 (tranne D5)	9,3 (di cui 7,6 riservato allo Stato)
Istituti di credito, cambio e assicurazione	D5	10,6
Uffici e studi privati	A10	10,6
Negozi	C1	8,1
Fabbricati rurali strumentali	D10	0,7
Terreni agricoli non condotti direttamente e non di proprietà di iap	/	9
Cappelle non destinate all'esercizio pubblico del culto, caserme, ecc.	B	10,6
Aree edificabili	/	10,6

- 3) Agevolare i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 convertito con legge n. 214 del 22/12/2011, vale a dire anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, considerando direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dagli stessi a condizione che gli

immobili non risultino locati od occupati, così come indicato all'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

- 4) Stabilire la detrazione per l'abitazione principale ("di lusso") classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della legge. n. 160/2019) in euro 200,00 (euro duecento/00);
- 5) Trasmettere la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro i termini previsti per legge.

Rientrano il Vice Sindaco Gruppo e il Consigliere Di Capua. Presenti n. 14 Amministratori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi come segue:

Il Sindaco: "Questa proposta l'abbiamo trattata in commissione? Non credo. Si vanno a confermare praticamente le aliquote ma, prego, dottor Renon, se vuole fare un inciso."

Il Responsabile della Direzione Finanziaria: "Brevemente, la legge di bilancio 2020 ha abolito la IUC, imposta comunale unica per quanto riguarda la componente TASI e IMU, quindi la TASI da quest'anno non c'è più e la nuova IMU prevede l'accorpamento della TASI dal 2020, quindi le aliquote che andiamo ad approvare sono esattamente la somma delle aliquote IMU e TASI dell'anno 2019."

Il Sindaco: "Ci sono interventi? Venturi, prego."

Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola): "Solo per dichiarazione di voto, signor Sindaco, se mi è già concesso. Richiamo qui quanto già precisato dal 2016 fino al 2019 in relazione a quello che sarebbe possibile fare in aiuto delle attività produttive e commerciali anche se dopo in qualche delibera successiva c'è qualcosa e quindi preannuncio il voto di astensione"

Il Sindaco: "Va bene, grazie. Altri interventi? Guarnieri, prego."

Il Consigliere Guarnieri Luca (Opificio Isolano): "Per una dichiarazione di voto. Mi corregga se sbaglio, dottor Renon, qui c'era dentro anche il discorso che abbiamo rivisto il regolamento comunale sull'IMU, giusto? Adesso abbiamo fatto le determinazioni delle aliquote ma abbiamo in commissione rivisto il regolamento IMU, quindi quando siamo stati in commissione abbiamo parlato solo del regolamento. Allora confermo l'astensione del voto perché effettivamente dall'inizio di questa amministrazione si poteva fare di più, grazie."

Il Sindaco: “Va bene grazie. Altri interventi? Bene, allora un intervento del sottoscritto. Avete visto in commissione le dinamiche di bilancio, avete visto che abbiamo anche una flessione prevedibile, prevista e confermata dal gettito fiscale sul quale si basa il bilancio del Comune. Credo che abbiamo fatto bene a non fare dilazioni, riduzioni e quant’altro, purtroppo sapete che mi occupo anche di questo nella vita mi piacerebbe davvero poter incidere in modo pesante e non semplicemente simbolico perché questi sarebbero comunque i termini in cui ci dovremmo muovere, ma mi rendo anche conto che devo essere assolutamente obiettivo, credo che ci dovrebbe essere una presa di posizione forte sull’imposizione fiscale da parte dello Stato che tarda a venire.”

Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta in esame, pertanto,

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 [Chesini (Movimento5stelle.it)], astenuti n. 3 [Venturi (Il centro destra per Isola), Guarnieri (Opificio Isolano), Salgarelli (Isola nostra)], espressi per alzata di mano - presenti n. 14;

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L’ANNO 2020”, così come discussa e votata, nel testo sopra riportato, completa degli allegati, che costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo pretorio on-line dell’Ente.

Successivamente, durante la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

dichiarare, con separata e successiva votazione {voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 [Chesini (Movimento5stelle.it)], astenuti n. 3 [Venturi (Il centro destra per Isola), Guarnieri (Opificio Isolano), Salgarelli (Isola nostra)], espressi per alzata di mano - presenti n. 14}, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di dare attuazione a quanto previsto nel provvedimento in argomento.

L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”.

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

di Consiglio Comunale

N.42 del 31/07/2020

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2020.

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li,24/07/2020

il Responsabile del settore:

Simone Renon

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 24/07/2020

il Responsabile del settore Finanziario

Simone Renon

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Barbalinardo Rosanna

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL PRESIDENTE
CANAZZA STEFANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del:

D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)
